

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 385

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TEALDI

Nuove norme in materia di assunzione  
dei lavoratori agricoli stagionali

*Presentata il 23 aprile 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ormai noto il riconoscimento, da parte di tutti, che il settore agricolo può validamente costituire una valvola atta a risolvere gli annosi problemi occupazionali mediante rapporti di lavoro a tempo determinato, derivanti dalla stagionalità delle numerose e svariate colture presenti nel Paese.

Infatti, la produzione agricola in generale e quella delle colture intensive in particolare, ha effetti positivi sugli incrementi occupazionali, in quanto interviene a modificare la « disoccupazione di massa » in « disoccupazione frizionale » i cui effetti socio-economici interessano 1.493.120 giornalieri di campagna di cui 678.145 uomini e 814.971 donne (dato ISTAT: 1985).

Ora se si tiene conto che questi lavoratori alternano brevi periodi di occupazione a lunghi lassi di tempo di disoc-

pazione si può evincere, tenuto conto che il dato nazionale dei disoccupati ammonta a 2.857.000 unità (ISTAT: gennaio 1988), l'importanza sociale che riveste detta attività lavorativa anche se non riveste il carattere continuativo.

Occorre quindi un collocamento meno monocratico e più snello che consenta e faciliti l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, soprattutto per le attività che operano a cielo aperto; tra queste la più rappresentativa è senza dubbio quella agricola.

È vero che anche altri comparti (vedi ad esempio: l'edilizia, ed altro) operano in analoghe situazioni meteorologiche, ma è pur vero che per questi il danno è rappresentato dallo slittamento dei tempi di lavoro, mentre nel settore primario a questo documento si aggiunge anche quello del deterioramento dei prodotti.

Questi negativi fattori pongono, quindi, difficoltà organizzative all'imprenditore in quanto, per l'urgenza delle decisioni da prendere, diventa difficile stilare un preciso calendario operativo sia sulle attività prettamente di carattere agricolo e sia sugli adempimenti ad esse collegate.

Peraltro, non va dimenticato che l'imprenditore agricolo per la sua esperienza è però in grado di valutare, per ogni « fase lavorativa », il numero delle « giornate lavorative » occorrenti per la raccolta di un determinato prodotto, ma nel contempo l'andamento climatico gli impone di effettuare questa entità di giornate lavorative in numero di giorni di calendario il più breve possibile, aumentando in tal modo l'entità dei lavoratori da assumere.

A questo punto nasce l'urgenza di disporre del personale necessario al fabbisogno, urgenza che purtroppo le attuali norme sul collocamento agricolo non conosce e non può essere individuata nell'articolo 13 del decreto-legge 3 febbraio

1970, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo 1970, n. 83.

Per chiarire questo concetto sia consentito un esempio: « per la fase lavorativa della raccolta uva occorrono 10 giornate lavorative; queste possono essere soddisfatte in un giorno solo se l'azienda dispone di 10 lavoratori; in due giorni se questa disponibilità è di 5 elementi: in 10 giorni fruendo di un solo lavoratore ».

Pertanto, se si tiene conto che il sistema previdenziale ed assistenziale nel settore agricolo è basato sul numero delle giornate lavorative espletate da ogni singolo lavoratore, la presente proposta di legge che viene sottoposta alla vostra approvazione è anche stimolo e garanzia di tutela contributiva per gli addetti al comparto primario.

Oltre a questo aspetto il sottoriportato articolo unico ha anche quello di facilitare *in loco* ed a distanza, l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro affinché possa attuarsi il concetto del rapporto di lavoro dell'uomo giusto al posto giusto per il settore agricolo « al tempo giusto ».

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. La Commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'articolo 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, deve individuare, su richiesta delle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori presenti nell'organo collegiale stesso, le fasi lavorative delle colture maggiormente soggette, per le loro caratteristiche fitofisiologiche, alle mutevoli ed imprevedute condizioni climatiche che vengono a modificare i tempi e le durate delle fasi lavorative stesse.

2. I datori di lavoro agricoli che, in deroga alle norme del citato decreto-legge n. 7 del 1970, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, intendono assumere direttamente la manodopera destinata alle operazioni colturali di ogni singola fase lavorativa, devono preventivamente comunicare alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio, il relativo numero presunto delle giornate lavorative occorrenti per soddisfare le esigenze della medesima fase lavorativa.

3. Entro trenta giorni dal termine della fase lavorativa, è fatto obbligo al datore di lavoro di darne comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio indicando, per ogni lavoratore, il numero delle giornate di lavoro prestate.